TI_GERICHTE 12.1996.7 vom 8. Mai 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.7

FR: TI_GERICHTE 12.1996.7 du 8 mai 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.7 del 8 maggio 1996

Erwägungen

E. 46

II 62). Si osserva che essa è talmente tardiva che anche un’applicazione meno rigida della norma, come suggerito per vendite commerciali da una parte della dottrina (Bucher , Der benachteiligte Käufer in SJZ 1971, pag. 17 e seg.), nulla cambierebbe all’esito della controversia. Subito dopo la ricevuta del fax doc. 5, al massimo un paio di giorni dopo, il convenuto era in grado di indicare e descrivere le qualità mancanti. Ininfluente è pure il fatto che il convenuto sia venuto a conoscenza dell’inesistenza delle qualità assicurate a causa già inoltrata. La notifica di cui all’art. 201 cpv. 3 CO non ha alcuna relazione con l’eventuale lenta procedura dello scambio degli allegati, dei termini fissati per la loro produzione e dalla loro proroga a dipendenza delle ferie giudiziarie; essa deve essere eseguita indipendentemente dagli sviluppi processuali della causa. 2.4. La _____ deve perciò valere come accettata dal convenuto (art. 201 cpv. 3 CO) e questo a prescindere dal fatto che l’attrice abbia lamentato la tardività della notifica in maniera sostanziata, con riferimento all’art. 201 cpv. 3 CO, solo in sede di conclusioni. Con l’allegato di risposta alla riconvenzionale si parla in ogni caso di tardività della contestazione, come già indicato in precedenza, e poco importa che non vi sia cenno esplicito al tema giuridico poiché i fatti rilevanti appaiono dall’incarto: infatti se è processualmente assodato che - come nel caso di specie - l’acquirente non ha denunciato con tempestività i difetti a mente del diritto federale, il giudice non può ignorare simili circostanze (ICCTF 6 luglio 1990 in re A. c. L., consid. 3 in Rep. 1991, 375 nella quale decisione si afferma pure al consid. 2 in fine, che, incombendo al compratore la prova della tempestività della notifica, mal si comprende perché dovrebbe essere compito del venditore sostenere la tardività dell’avviso). La pretesa di risarcimento per minor valore deve così essere disattesa e la sentenza pretorile riformata su questo punto. 3. Tassa di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi sono a carico del convenuto ed attore riconvenzionale _____ la minima soccombenza di Fr. 360.- dell’attrice rispetto ai valori in gioco (Fr. 20’360.-) non potendo comportare, a suo carico, l’addebito di parte delle spese o la riduzione dell’indennità ripetibile dovutale (art. 148 cpv. 2 CPC) che, per la procedura di appello, tiene conto del fatto che l’appellante non era più patrocinata da un legale. Per i quali motivi, richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello del 12 gennaio 1996 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è accolta. § Di conseguenza _____ o, è condannato a pagare a _____, l’importo di Fr. 4’000.-, oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1990. §§ Entro tali limiti è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al P.E. no. _____ UEF Lugano del 9 maggio 1990. 2. Le spese e la tassa di giustizia dell’azione principale di Fr. 900.- sono a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte Fr. 1’300.- per ripetibili. 3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza _____, è condannata a versare ad _____, l’importo di Fr. 360.-,

oltre interessi al 5% dal 22 agosto 1990. 4. Le spese (comprese quelle peritali) e la tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di Fr. 700.- sono poste a carico dell'attore riconvenzionale il quale rifonderà alla controparte Fr. 1'700.- per ripetibili II. Le spese della procedura di appello consistenti in: - tassa di giustizia Fr. 550.- -
spese Fr.

E. 50
totale Fr. 600.-

già anticipati dall■appellante, sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 300.- per ripetibili ridotte d■appello.

III.Intimazione a : - _____

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d■appello

Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.